



**UFFICIO NAZIONALE  
PER I PROBLEMI GIURIDICI**  
della Conferenza Episcopale Italiana

## Agenda della settimana

23 febbraio 2021

### **Consiglio dei ministri e decreto anti Covid-19**

Dopo aver ottenuto la fiducia da parte di entrambi i rami del Parlamento, il Governo presieduto da Mario Draghi sta entrando nel pieno delle sue funzioni. Un primo atto del nuovo esecutivo ha riguardato l'approvazione di ieri di un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il provvedimento proroga il divieto degli spostamenti tra Regioni fino al 27 marzo 2021 e contiene anche un'importante novità che riguarda le aree del Paese soggette a maggiori restrizioni: nelle zone rosse non varrà più la regola della visita concessa una volta al giorno a due adulti con figli minori di 14 anni, valida invece per le zone gialle e arancioni.

### **Il c.d. decreto Milleproroghe**

Il disegno di legge di conversione del c.d. **decreto-legge Milleproroghe** (D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020) è giunto all'esame dell'Aula della Camera, dopo il via libera delle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio nella giornata di sabato 20 febbraio. Successivamente, il testo approderà al Senato per la sua conversione definitiva in legge. I tempi di approvazione si preannunciano piuttosto veloci dovendo essere approvato entro il prossimo 1° marzo. Pertanto, con ogni probabilità, il testo licenziato dalla Camera sarà approvato senza modifiche da Palazzo Madama.

In sede di Commissioni riunite sono stati approvati alcuni emendamenti, fra cui quello che proroga al 30 aprile 2021 la possibilità di ricorrere allo smart working semplificato da parte dei datori di lavoro, pubblici e privati.

Con un altro emendamento, invece, è rinviato di altri due anni il taglio ai contributi pubblici diretti al fondo per il pluralismo dell'informazione, rinviando così l'entrata in vigore dei tagli all'editoria previsti con la manovra per il 2019.

## **Datore di lavoro e vaccinazioni anti Covid-19 dei dipendenti: le FAQ del Garante Privacy**

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato sul sito [www.gpdp.it](http://www.gpdp.it) alcune FAQ relative al “Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo”. L’intento dell’Autorità – si legge sul sito nella pagina introduttiva - è quello di fornire indicazioni utili ad imprese, enti e amministrazioni pubbliche, affinché possano applicare correttamente la disciplina sulla protezione dei dati personali nel contesto emergenziale, anche al fine di prevenire trattamenti illeciti di dati personali e di evitare inutili costi di gestione o possibili effetti discriminatori.

In particolare, il Garante ha chiarito che il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l’avvenuta vaccinazione. Ciò non è consentito né dalle disposizioni sull’emergenza sanitaria né dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il consenso del dipendente non può costituire “una valida condizione di liceità” del trattamento dei dati “in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo”. Anche il medico competente non può comunicare al datore di lavoro i nominativi dei dipendenti vaccinati.

Inoltre, per quanto riguarda la possibilità per il datore di lavoro di richiedere ai dipendenti la vaccinazione come condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento di determinate mansioni (per es. in ambito sanitario), il Garante ha precisato che, in attesa di un intervento del legislatore nazionale che valuti se porre la vaccinazione anti Covid-19 quale requisito per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni, allo stato, nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario, si applicano le disposizioni vigenti sulle “misure speciali di protezione” (messa a disposizione di vaccini efficaci e allontanamento temporaneo del lavoratore) previste per tali ambienti lavorativi (art. 279 del d.lgs. n. 81/2008). Anche in questi casi, solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario e il contesto lavorativo, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti. Il datore di lavoro deve quindi limitarsi ad attuare, sul piano organizzativo, le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore.

## **Obbligo di mantenimento dei figli in caso di separazione e maggiore età: pronuncia della Corte di cassazione**

La Corte di Cassazione, I sez. civ., con ordinanza del 17 febbraio 2021, n. 4219 è ritornata sulla questione del mantenimento dei figli maggiorenni in caso di separazione dei coniugi. In particolare ha ribadito il principio di diritto secondo cui l’obbligo dei genitori di mantenere i figli non cessa automaticamente quando gli stessi raggiungono la maggiore età, ma, sulla base della valutazione

delle circostanze del caso concreto e all'esito di apposita istruttoria, può perdurare sino a quando essi non abbiano raggiunto una condizione di indipendenza economica. Pertanto il coniuge è legittimato ad ottenere iure proprio dall'altro coniuge, separato o divorziato, un contributo al mantenimento del figlio maggiorenne con esso convivente, fino a che non sia in grado di procurarsi autonomi ed adeguati mezzi di sostentamento. Tale circostanza deve essere provata dal soggetto obbligato, che deduca e domandi la cessazione del diritto del figlio alla prestazione di mantenimento.

### **Verifica dello stato di adottabilità del minore: ordinanza della Corte di cassazione**

La Corte di cassazione con ordinanza n. 4220 del 17 febbraio ha delineato, attraverso una ricostruzione del proprio orientamento, il perimetro all'interno del quale va verificata la sussistenza della condizione di abbandono del minore ai fini della dichiarazione della sua adottabilità. In particolare la Corte ha sottolineato come il giudice di merito, nell'accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve in primo luogo valutare l'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, prevedendo l'elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, anche con l'aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass. n. 14436/2017).

La Corte ha ricordato che, in base alla legislazione vigente (art. 1 della L. n. 184 del 1983), il minore ha diritto di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine, che è considerata l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico. Il giudice pertanto deve, prioritariamente, tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e, solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità (Cass. 22589/2017; Cass. 6137/2015).

In questo quadro viene sottolineata l'importanza del ruolo del servizio sociale che non ha solo il compito di rilevare le insufficienze in atto del nucleo familiare, ma, soprattutto, di concorrere, con interventi di sostegno, a rimuoverle, ove possibile.

Inoltre - ha precisato la Corte - il giudizio sulla situazione di abbandono deve fondarsi su una valutazione della situazione presente e non passata, quanto più possibile legata all'attualità, come previsto anche dalla Corte di Strasburgo (cfr. in particolare la sentenza del 13/10/2015 - caso S.H. contro Italia). Solo un'indagine sulla "persistenza e non solo sulla preesistenza della situazione di abbandono, svolta sulla base di un giudizio attuale," in particolare quando vi siano indizi di modificazioni significative di comportamenti e di assunzione d'impegni e responsabilità da parte dei genitori biologici, può condurre ad una corretta valutazione del parametro contenuto nella legge.

### **RU 486: attuazione nelle Regioni delle nuove linee guida del Ministero della Salute**

Il 26 gennaio scorso il Consiglio regionale delle Marche ha respinto una mozione sulla "Effettività dei diritti di scelta da parte delle donne in relazione all'interruzione volontaria di gravidanza", nella quale, fra

l'altro, la Regione assumeva l'impegno di dare piena attuazione alle linee guida del Ministero della Salute, approvate nel mese di agosto, che hanno previsto l'abolizione dell'obbligo di ricovero ospedaliero in caso di aborto farmacologico e la possibilità di somministrazione anche presso strutture ambulatoriali e nei consultori. Il rigetto di questa mozione denota la volontà della maggioranza dei consiglieri regionali di non dare seguito alle nuove linee guida sulla RU 486 che nella Regione Marche, dunque, continuerà a essere somministrata nelle strutture ospedaliere.

Non si tratta della prima presa di posizione da parte delle Regioni contro le nuove linee guida del Ministero della Salute. Anche il Piemonte nel mese di ottobre in una circolare di chiarimento e indirizzo alle aziende sanitarie piemontesi sulle criticità giuridiche delle linee ministeriali sull'aborto farmacologico aveva ribadito il divieto di aborto farmacologico nei consultori, riservando l'attuazione dell'interruzione di gravidanza - anche farmacologica - in ambito ospedaliero e aveva rimesso alla valutazione del medico e della direzione sanitaria l'individuazione delle modalità di ricovero per l'aborto farmacologico.

Nel mese di giugno scorso, anche la Giunta regionale dell'Umbria aveva approvato una delibera, che, abrogando un precedente provvedimento, imponeva l'assunzione della pillola abortiva in regime di ricovero ospedaliero. Questa decisione aveva provocato aspre polemiche che hanno condotto all'aggiornamento delle linee guida del Ministero della Salute.

In Emilia Romagna è stata presentata presso il Consiglio regionale un'interrogazione, a firma della Lega, in cui si chiede di non dare seguito alla determina della Regione del 25 settembre 2020, contenente "Prime indicazioni sull'accesso alla interruzione volontaria di gravidanza farmacologica (RU486), in applicazione dell'aggiornamento delle Linee di Indirizzo ministeriali", che prevede la somministrazione della pillola abortiva Ru486 in day hospital e con tempi estesi fino alla nona settimana. Nel testo dell'interrogazione viene sottolineato come le linee guida non abbiano valore di legge e che la loro adozione non sia obbligatoria. Inoltre si ricorda che l'art. 8 della legge n. 194 prevede che l'iter abortivo debba essere svolto esclusivamente negli ospedali o negli istituti e strutture indicati dalla legge, "dunque non nei consultori familiari per poi abortire a casa, come invece viene previsto dalle nuove linee guida ministeriali".

In direzione diversa si è mossa invece la Regione Toscana, che, nel mese di giugno scorso, già prima dell'emanazione delle nuove linee guida, con Delibera di Giunta regionale n. 827/2020 aveva approvato un protocollo, per garantire sul territorio regionale l'offerta della IVG farmacologica non solo negli ospedali ma anche presso poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzati, funzionalmente collegati agli ospedali ed autorizzati dalla Regione.

Sulla stessa linea si colloca la Regione Lazio che con delibera dello scorso 31 dicembre ha approvato un "Protocollo operativo per la interruzione volontaria della gravidanza del primo trimestre con mifepristone e prostaglandine, in regime ambulatoriale o di Day Hospital", eliminando così l'obbligo del ricovero di tre giorni. L'interruzione di gravidanza con metodo farmacologico sarà quindi consentita anche nei poliambulatori e nei consultori.

In altre Regioni, infine, il vincolo del ricovero in ospedale era stato superato, prima dell'aggiornamento delle Linee guida, attraverso la prassi delle dimissioni volontarie, rendendo la pratica di fatto ambulatoriale.

## **Toscana: legge regionale in favore degli enti del terzo settore**

E' stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 6 febbraio scorso (III Serie speciale) la legge regionale Toscana (n. 65 del 2020) recante Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano. Fin dal Preambolo il testo si preoccupa di individuare i destinatari dell'intervento normativo, sia negli Enti del Terzo Settore, sia nelle "altre formazioni sociali". Queste ultime sono identificate dall'art. 4, comma 4 della legge regionale in parola alla stregua di organizzazioni senza fini di lucro, non iscritte al Runts, che devono svolgere attività di interesse generale ai sensi dell'art. 118 u.c. Costituzione.

Ciò che rileva per identificare le organizzazioni alle quali il legislatore intende rivolgere la propria "preferenza" è l'assenza di lucro e lo svolgimento di un'attività di interesse generale. In quest'ottica, la legge regionale toscana definisce il perimetro delle organizzazioni non profit lato sensu, fornendone i "confini" definitivi. La legge regionale, inoltre, si caratterizza per l'attenzione rivolta al rapporto esistente fra enti del terzo settore ed altri enti senza fine di lucro, non iscritti al RUNTS (art. 4). Si manifesta così l'esigenza di non creare dei compartimenti stagni, ma di consentire alle diverse espressioni del pluralismo sociale di creare reti e collaborazioni, pur nel rispetto dei diversi regimi giuridici dettati dal legislatore statale.

Per quanto riguarda un coinvolgimento degli enti ecclesiastici, l'art. 4 (Enti del Terzo settore e altri enti senza fine di lucro) richiama esplicitamente il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, (artt. 4 e 5) riguardo sia alla definizione e alla tipologia dei diversi enti tra cui quelli religiosi civilmente riconosciuti (comma 3), sia all'attività di interesse generale, proponendo così le condizioni per l'applicazione del regime del Terzo settore agli enti ecclesiastici con sede o ambito di operatività nel territorio della Regione Toscana.